

TI_GERICHTE 17.2017.205 vom 13. Mai 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-05-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2017.205

FR: TI_GERICHTE 17.2017.205 du 13 mai 2019

IT: TI_GERICHTE 17.2017.205 del 13 maggio 2019

Regeste

Impossibilità di determinare lo stato di un macchinario il giorno del sinistro occorso al dipendente e conseguente assoluzione del datore di lavoro in virtù del principio in dubio pro reo

Erwägungen

E. 7

7.a. Il primo rimprovero mosso all'imputato, non ritenuto dal primo giudice, è di avere ommesso di istruire adeguatamente AP 1 sul funzionamento dei macchinari presenti in laboratorio – meccanismi di sicurezza compresi –, in particolare della sezionatrice orizzontale; di avere delegato l'onere di istruirlo a _____ che non ricopriva il ruolo di responsabile della sicurezza all'interno della _____ e, infine, di non avere verificato personalmente se il neoassunto avesse appreso quanto necessario del funzionamento e del sistema di sicurezza della sezionatrice orizzontale. 7.b. Giova quindi spiegare brevemente l'arrivo di AP 1 presso la _____. Per cercare qualcuno che potesse sostituire _____ – assente per qualche settimana per assolvere i propri obblighi relativi al servizio militare - IM 1 si è rivolto a diverse agenzie interinali e, dopo aver ricevuto varie proposte, ha scelto tramite l'agenzia _____, AP 1 che, secondo quanto risultava dal descrittivo di seguito riportato, aveva le qualifiche che meglio si addicevano al lavoro che avrebbe dovuto svolgere (all. 3 ad AI 21, pag. 2). IM 1 ha, infatti, affermato di essersi basato sul formulario che gli era stato trasmesso dall'agenzia (all. 3 ad AI 21, pag. 3), del tenore seguente: “ Falegname: AP 1 24 anni di esperienza nel settore. _____ di _____ anni. Conoscenza dei macchinari, taglierine verticali e orizzontali, legni pregiati per costruzioni cucine e cabine armadi, colorazione e verniciatura. Costruzione mobili su misura. Banco 100%, posa 100%. Lettura disegno tecnico. Grande manualità e velocità di esecuzione. Completamente autonomo” (all. 6 ad AI 21). Che per IM 1 fosse fondamentale assumere una persona con esperienza nell'ambito della falegnameria lo si desume già solo dal fatto che la sostituzione di _____ era temporanea e breve (sia che la stessa fosse di 4 settimane – così come indicato nel rapporto di polizia AI 21 del 23.03.2011 a pag. 2, e da IM 1 nel verbale di polizia di cui all'all. 3 ad AI 21, pag. 2 – oppure fino alla fine del 2010, stando quanto affermato da _____ nel verbale di polizia 28.10.2010 di cui all'all. 1 ad AI 21, pag. 1), sicché non avrebbe avuto senso procedere all'assunzione di un dipendente da formare. 7.c. IM 1 si è prodigato per chiarire il motivo per cui l'agenzia gli avesse inviato il contratto di lavoro con l'indicazione che la qualifica di AP 1 era quella di manovale anziché di falegname e ha sottoposto tale questione alla _____ in occasione di un incontro tenutosi il 12 ottobre 2010. A suo dire, infatti, l'agenzia gli aveva risposto che la corretta qualifica di AP 1 era, sì, quella di falegname, aggiungendo la frase “ sa benissimo perché facciamo così... ”. IM 1 ne ha inferito che il

motivo era, per l'agenzia, di corrispondere al dipendente la tariffa da manovale anziché quella da egli corrisposta alla _____ di fr. 39.90 all'ora (cfr. all. 3 ad AI 21, pag. 3., all. 7 ad AI 21). Indubbio il profilo professionale – suindicato – mediante il quale AP 1 si è proposto all'agenzia interinale (cfr. AI 49, pag. 3, rr. 100-101), rispettivamente, è stato da questa indicato alla _____, risulta poi agli atti che sino dall'età di 12 anni circa egli si è formato come falegname, seguendo le orme del padre. L'appellante, come visto, ha dichiarato che quand'era ragazzo non vi erano scuole dove conseguire il diploma di falegname e che ha, quindi, appreso tale mestiere lavorando a fianco del genitore, frequentando in parallelo la scuola media (cfr. supra 3a). Lo stesso AP 1 ha detto che il mestiere di falegname lo “aveva nel sangue” (cfr. AI 49, pag. 3, r. 92). Del resto, che l'AP svolgesse la professione di falegname da 26 anni risulta chiaramente sin dall'avvio del procedimento, segnatamente dalla querela del medesimo (cfr. AI 1, pag. 2). Non può quindi essere la mancanza di un attestato, vale a dire del diploma di falegname, ad inficiarne, come preteso dall'appellante, le competenze e conoscenze, frutto di decenni di esperienza. 7.d. IM 1 ha dichiarato, poi, di aver chiesto subito al nuovo dipendente con quale modello di sezionatrice orizzontale avesse già lavorato e che questi gli ha risposto che aveva già utilizzato dei macchinari simili a quello utilizzato nella falegnameria (cfr. all. 3 ad AI 21, pag. 3). Versione questa che l'imputato ha sempre mantenuto costante (cfr. AI 109, da pag. 1, r. 48 a pag. 2, r. 2; verbale di interrogatorio dell'imputato, Pretura penale, pag. 2) e che coincide con quella di AP 1, il quale ha, inoltre, spiegato che la sua conoscenza del macchinario era tale da non sentire il bisogno di ricevere istruzioni sul suo utilizzo (cfr. AI 49, pag. 4, rr. 132-135). Ne deriva, quindi, che IM 1 non si è limitato a fare affidamento sulle qualifiche risultanti dall'annuncio, bensì ha chiesto direttamente al neoassunto quali fossero le sue conoscenze in relazione all'utilizzo della sezionatrice orizzontale. Ma non si è neppure limitato a questo. 7.e. _____ ha dichiarato che IM 1 lo ha incaricato dell'istruzione di AP 1 per quanto concerneva il funzionamento dei macchinari (cfr. all. 2 ad AI 21, pag. 2; AI 97, pag. 6, rr. 31-35 e 43-46; AI 114, pag. 2, rr. 31-34). Le sue dichiarazioni al riguardo sono tutte costanti, salvo quella, iniziale, secondo cui, a essersi occupato dell'istruzione di AP 1, sarebbe stato _____. Tale esternazione è stata formulata il giorno dell'incidente ed _____ l'ha subito rettificata in occasione dell'interrogatorio successivo tenutosi il 4 novembre 2011, attribuendola – in modo del tutto comprensibile - a un “malinteso” dovuto al suo stato d'animo. Egli ha, poi, spiegato che _____ si era occupato unicamente dell'istruzione riguardante la verniciatura dei vari materiali (cfr. all. 2 ad AI 21, pag. 1), ciò che _____ stesso ha ammesso, aggiungendo che dell'istruzione sul funzionamento dei vari macchinari si era occupato _____ (cfr. all. 4 ad AI 21, pag. 2). L'imputato, da parte sua, ha inizialmente affermato di aver incaricato _____ dell'istruzione relativa all'utilizzo della sezionatrice orizzontale e _____ della verniciatura (cfr. all. 3 ad AI 21, pag. 1). In seguito, a distanza di anni IM 1 ha, invece, dichiarato di aver spiegato personalmente e nel dettaglio a AP 1 il funzionamento della sezionatrice orizzontale, compresi gli aspetti inerenti alla sicurezza, e di aver poi incaricato _____ di proseguire, mostrandogli di nuovo tutto il funzionamento della macchina. Ciò per sentirsi, a suo dire, più sicuro e affinché si creassero dei buoni rapporti tra i dipendenti (cfr. AI 109, da pag. 3, r. 38, a pag. 4, r. 8). In sede di confronto con _____, IM 1 ha riferito di essersi occupato dell'istruzione sul funzionamento e sulla sicurezza del macchinario, delegando a _____ le spiegazioni sull'uso nel dettaglio (cfr. AI 114, pag. 3, rr. 28-37). Alla domanda volta a sapere se aveva esplicitamente detto a AP 1 di non mettere le mani sulla

linea di taglio, ha risposto “sì, è una cosa che dico anche agli stagisti, nella nostra professione questo tipo di macchinario non perdona” (AI 114, pag. 5, rr. 27-28). Anche nell’interrogatorio dinanzi al pretore, l’imputato ha ribadito di aver spiegato di persona all’appellante come funzionava la sezionatrice orizzontale (cfr. verbale di interrogatorio dell’imputato, Pretura penale, pagg. 1 e 2). AP 1, invece, in un primo tempo ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna formazione specifica per l’uso delle macchine della falegnameria. Egli ha precisato che non ne sentiva comunque la necessità poiché aveva già lavorato con macchinari simili, peraltro a suo dire presenti in tutte le falegnamerie. In particolare, in relazione alla sezionatrice orizzontale, la vittima ha affermato di aver comunicato ad IM 1 che, con l’esperienza che aveva, la sapeva usare. Inoltre, ha rammentato che le spiegazioni del macchinario si erano “concentrate” sul modo in cui i disegni dovevano, poi, essere portati in esecuzione. Questo poiché, a suo dire, gli schemi erano diversi da quelli che aveva imparato ad usare. Confrontato, poi, con il passaggio della dichiarazione di _____ ove questi ha affermato di avergli mostrato il funzionamento della macchina, ha ricordato che una persona – di cui non ricordava il nome - gli aveva “fatto fare il giro della falegnameria” (cfr. AI 49, pag. 4, rr. 131-155). Al dibattimento di primo grado, ha affermato di aver ricevuto da _____ le istruzioni sull’utilizzo della sezionatrice orizzontale (cfr. verbale di audizione, Pretura penale, pag. 1). 7.f. Come si vede, l’unico che ha mantenuto costanti nel tempo le sue dichiarazioni è _____. Per contro, le dichiarazioni di AP 1 e di IM 1 danno l’impressione – con la loro contraddittorietà, rispettivamente evoluzione verso l’assertivo - che ognuno dei due tiri l’acqua al proprio mulino. Il primo, tendendo ad escludere di essere stato formato e, poi, a minimizzare le istruzioni ricevute. Il secondo, arrivando, dopo avere dichiarato di avere incaricato _____ di istruire il nuovo arrivato, ad affermare di averlo fatto lui stesso. Ne segue che è accertato che AP 1 è stato istruito sul funzionamento della sezionatrice orizzontale da _____, che è stato l’unico a sicuramente essersi occupato, su richiesta di IM 1, di tale mansione. 7.g. Ciò posto, occorre chiarire se l’imputato è venuto meno agli obblighi derivanti dalla sua posizione di garante della sicurezza all’interno alla ditta _____ delegando l’istruzione di AP 1 al dipendente _____. IM 1 ha riferito di aver chiesto ad _____ di spiegare il funzionamento della sezionatrice orizzontale dato che questi vi lavorava quotidianamente ed era il responsabile dell’utilizzo dei macchinari in generale. Egli ha dichiarato di ritenerlo un “operaio capace, veramente affidabile e preciso” e che “certe apparecchiature è l’unica persona in grado di usarle”. L’imputato si è detto essere stato certo che l’istruzione da parte di _____ sarebbe stata, per questi motivi, impeccabile (cfr. all. 3 ad AI 21, pagg. 1-2). Interrogato dal Pretore, ha spiegato che _____ “era il più vicino e più capace” e aveva fatto il corso SIKO 2010, come conferma anche la documentazione che l’appellante ha prodotto in occasione del primo dibattimento. Ha aggiunto che il dipendente in questione conosceva meglio di lui la macchina poiché la usava quotidianamente (cfr. verbale di interrogatorio dell’imputato, Pretura penale, pag. 2; iscrizione SIKO 21.01.2010, allegata al verb. dib. di primo grado). _____ ha confermato che l’imputato gli aveva domandato di spiegare a AP 1 il funzionamento della sezionatrice orizzontale dato che, in quel momento, lui era l’operaio maggiormente capace di usare quel macchinario (AI 97, pag. 6, rr. 31-33). _____, peraltro, aveva da subito notato l’abilità lavorativa di AP 1: “Prima di iniziare l’istruzione, mi sono accertato se aveva già un attimino di dimestichezza e se si sentiva in grado di utilizzare detta macchina. Mi rispondeva che non ci sarebbero stati problemi. Prima, tra l’altro, gli avevo già mostrato l’utilizzo di un’altra macchina (sezionatrice verticale), con la

quale si è trovato subito a suo agio” (all. 2 ad AI 21, pag. 1); “ Durante qualche ora di inserimento, avevo notato una certa dimestichezza con il lavoro, ed era pertanto ovvio che AP 1 aveva già lavorato nel ramo” (all. 2 ad AI 21, pag. 2); “ a mio modo di vedere AP 1 era molto sveglio e apprendeva facilmente. Ricordo che si era trovato un po’ spaesato con l’uso di questo macchinario in particolare ma dopo le necessarie istruzioni aveva iniziato a lavorare senza alcun problema” (AI 97, pag. 7, rr. 2-5), abilità dell’AP che _____ ha confermato anche in sede di interrogatorio di confronto con IM 1: “ a domanda dell’avv. _____ a sapere se durante l’istruzione di AP 1 ho avuto l’impressione che fosse competente nella materia ‘rispondo di sì, ricordo che gli spiegavo qualcosa e poi gli chiedevo di eseguirlo e lui faceva tutto correttamente’ ”(AI 114, pag. 3, rr. 1-3). Anche _____, incaricato da IM 1 dell’istruzione di AP 1 in relazione alla verniciatura, ha riferito di aver subito notato una certa dimestichezza “ che faceva ben capire che sapeva il fatto suo ” (all. 4 ad AI 21, pag. 2). Per quanto concerne le spiegazioni relative alla sicurezza nell’utilizzo dello strumento in esame, _____ ha, dapprima, affermato: “ preciso che gli ho mostrato tutto il funzionamento. Purtroppo, non mi sono soffermato a sufficienza sul dispositivo di sicurezza (barra di sospensione “A”), che sarebbe servito al fermo automatico della lama, qualora fosse stato sollecitato. Forse mai avrei potuto pensare che AP 1 avrebbe infilato le mani vicino alla lama” (all. 2 ad AI 21, pag. 2). Nel successivo interrogatorio dinanzi al PP, _____ ha dichiarato di aver spiegato in modo completo tutto il funzionamento del macchinario, compresi i dispositivi di sicurezza. Egli ha ricordato di avergli anche detto di fare attenzione a non appoggiare le mani sulla linea di taglio, raccontandogli quanto gli era accaduto circa un anno prima (ossia che lavorando in modalità automatica si è ritrovato con le dita di entrambe le mani sulla linea di taglio proprio quando i pressori si sono abbassati e che il peggio era stato scongiurato poiché aveva avuto l’istinto di sollevare i polsi che hanno quindi fatto leva sulla barra di sospensione facendo scattare la sicurezza) (cfr. AI 97, da pag. 6, r. 37 a pag. 7, r. 14). Ha, poi, ribadito di aver spiegato a AP 1 sia il funzionamento, sia la sicurezza della macchina in questione. Egli ha precisato: “ Evidentemente quanto dichiarato il 04.11.2010 in merito al dispositivo di sicurezza altro non era che una mia considerazione personale. Se si è verificato un incidente dopo che ho fornito tutte le necessarie spiegazioni per forza di cose sono giunto alla conclusione che AP 1 non aveva capito sufficientemente bene come funzionava questo dispositivo. Ma non per forza di cose però, questo era infatti il mio pensiero dopo i fatti” (AI 97, pag. 7, rr. 25-30). In occasione del confronto con IM 1, a domanda della procuratrice pubblica, _____ ha risposto: “ quando ho mostrato a AP 1 il funzionamento del macchinario presumo di avergli mostrato anche il funzionamento dei dispositivi di sicurezza. Non posso confermarlo al 100% ma sono abbastanza sicuro di averlo fatto”(AI 114, pag. 2, rr. 36-38). Detto che le dichiarazioni rilasciate da _____ il 4 novembre 2010, – “purtroppo, non mi sono soffermato a sufficienza sul dispositivo di sicurezza ” - se confrontate con quelle, lineari, successive, paiono essere la reazione di colui che, a fronte dell’incidente occorso, esprime rammarico e non depongono, come preteso dall’appellante, a favore di una sua mancanza nell’istruzione di AP 1, ben si può ritenere accertato che _____ ha istruito l’appellante anche per quanto concerne la sicurezza della sezionatrice orizzontale. Inoltre, per quanto attiene al pericolo consistente nella discesa dei pressori, non deve essere dimenticato che AP 1 ne conosceva l’esistenza così come la loro messa in funzione e pericolosità, avendo già operato su strumenti simili per anni - ciò che egli stesso ha riconosciuto (cfr. AI 49, pag. 4, rr. 132-133) – e avendo lavorato su quello che stava usando quel giorno per almeno 17.5 ore (cfr. rapporti

settimanali allegati al verb. dib. di primo grado). In tal senso, si rileva che le dichiarazioni di AP 1, secondo cui su quella sezionatrice, prima del sinistro, aveva operato per sole 5 ore (cfr. AI 49, pag. 4, rr. 132-133 e rr. 164-165) sono smentite, oltre che da quanto risulta dai rapporti settimanali della _____, da quanto affermato _____, il quale ha dichiarato che AP 1 “(...) aveva già lavorato diverse ore su questa macchina” (all. 1 ad AI 21, pag. 2). Non solo. AP 1 conosceva anche le due modalità (automatico e semi-automatico) di funzionamento della macchina, suindicate (cfr. supra 4d). Infatti, egli ha ammesso di sapere del selettore che attiva la funzione automatica o semi-automatica: “ la chiavetta che permette di selezionare una di queste funzioni viene attivata quando il falegname si trova davanti al quadro di comando. In pratica dopo aver inserito i dati del taglio e prima di dare lo START, si può mediante questa chiave selezionare quanti tagli la macchina deve fare” (AI 49, pag. 6, rr. 227-230). Conoscenza delle due modalità di funzionamento della macchina da parte dell’appellante che ha, peraltro, trovato conferma anche nelle dichiarazioni di _____ (all. 2 ad AI 21, pag. 2). In definitiva, nulla può essere rimproverato all’imputato per aver delegato l’istruzione sul funzionamento e la sicurezza della sezionatrice orizzontale ad _____. Si è visto, infatti, che quest’ultimo era, non soltanto un operaio capace, ma anche colui che meglio conosceva tale macchinario, lavorandoci ogni giorno. Ma non solo. _____ era, infatti, l’ultimo in ordine temporale del team della _____ ad aver seguito il corso RESI (organizzato dalla _____) . Per completezza, a fronte della relativa contestazione dell’appellante, giova rilevare che, sebbene _____, il 18 novembre 2015, abbia dichiarato di aver frequentato il corso indicato nel febbraio 2011, ciò deve essere avvenuto un anno prima, come indica la conferma di iscrizione di data 21 gennaio 2010, a valere per il successivo 4 febbraio, vale a dire prima, quindi, dell’arrivo di AP 1 alla _____ (cfr. iscrizione SIKO 21.01.2010, allegata al verb. dib. di primo grado). Risulta, inoltre, dalle dichiarazioni di _____, che egli aveva verificato la bontà o il buon esito delle sue istruzioni, nel senso che aveva controllato che AP 1 avesse davvero appreso l’utilizzo del macchinario: dapprima assistendolo mentre usava la sezionatrice orizzontale, poi rimanendo a sua disposizione, nelle immediate vicinanze, per ogni eventuale quesito (cfr. AI 97, pag. 6, rr. 37-41). Cade, quindi, nel vuoto anche il rimprovero formulato dall’accusa secondo cui l’imputato non avrebbe verificato che AP 1 avesse appreso il corretto funzionamento del macchinario in questione (comprensivo dei meccanismi di sicurezza).

E. 8

Il secondo rimprovero mosso all’imputato dalla pubblica accusa è di non aver provveduto affinché la sezionatrice orizzontale a disposizione degli operai della falegnameria fosse dotata di dispositivi di sicurezza funzionanti e conformi alla vigente normativa. 8.a. E’, innanzitutto, accertato che il giorno del sinistro, la polizia si è recata presso la falegnameria _____. Annesse al rapporto del 23 marzo 2011 vi sono delle fotografie che ritraggono, segnatamente, l’esistenza della barra di sicurezza sulla parte anteriore del macchinario (all. 13 ad AI 21, foto 1 e 2), nonché del pulsante di arresto di sicurezza posizionato sul quadro di comando pensile (all. 13 ad AI 21, foto 4). Che queste fotografie siano state scattate lo stesso giorno dell’incidente risulta, infatti, in maniera inequivocabile dalla presenza del sangue della vittima, ripulito da _____ poco dopo il sinistro, e meglio dopo che AP 1 era stato soccorso dal personale medico intervenuto sul posto con l’ambulanza (cfr. AI 97, pag. 4, rr. 13-14). 8.b. Discorso a parte merita, poi, la questione di sapere quando gli ispettori SUVA si sono recati sul posto dell’incidente. Dal verbale d’infortunio della SUVA agli atti emerge che vi è stato un unico sopralluogo, eseguito in

data 15 febbraio 2011 (AI 18), sebbene siano state allegare due foto nelle quali appare il sangue della vittima, risalenti, quindi, presumibilmente al giorno del sinistro. Inoltre, con scritto del 9 marzo 2011, il patrocinatore dell'AP ha comunicato al PP che gli ispettori SUVA gli avevano detto di avere ispezionato la macchina unicamente il 15 febbraio 2011 e ha, quindi, esternato perplessità sul fatto che il macchinario in questione non fosse stato immediatamente sequestrato (AI 5). Il PP ha risposto che gli ispettori in questione avevano esaminato il macchinario il giorno successivo all'incidente (AI 8). Sennonché, malgrado anche nel rapporto di polizia del 23 marzo 2011 sia indicato che, prima del sopralluogo del 22 marzo 2011 con il perito giudiziario, vi erano già state due ispezioni da parte dei funzionari della SUVA - di cui una nel pomeriggio del 14 ottobre 2010 (AI 21, pag. 3) - ed _____ abbia dichiarato che _____ perito della SUVA " si era recato in falegnameria il giorno dell'incidente " o qualche giorno dopo " (AI 97, pag. 4, rr. 19-20), nel carteggio processuale vi è unicamente il verbale d'infortunio che indica, come detto, che vi è stato un solo sopralluogo, effettuato in data 15 febbraio 2011 (AI 18). Si aggiunga che l'imputato ha dichiarato: " (...) Io il pomeriggio del 14 ottobre 2010 mi sono chiesto se la macchina fosse sicura. All'ispettore della SUVA che ho chiamato ho chiesto cosa dovevo fare. L'ispettore ci ha rassicurato in questo senso. Il giorno successivo abbiamo quindi utilizzato la macchina normalmente e così come era" (verbale di interrogatorio dell'imputato, Pretura penale, pag. 3). 8.c. In definitiva, dagli atti emerge che non sono stati assicurati dati oggettivi sullo stato del macchinario sul quale si è verificato il sinistro al momento dei fatti incriminati. Di conseguenza, il perito giudiziario si è dovuto limitare a rilevare il regolare funzionamento della sezionatrice orizzontale al momento in cui l'ha testata (in data 17, 21 e 22 marzo 2011, nonché il 15 aprile del medesimo anno, ossia oltre 5 mesi dopo l'incidente: AI 22, pag. 1), così come la presenza, in tali frangenti, dei dispositivi di sicurezza minimi previsti legalmente (cfr. AI 22, pag. 5, pag. 7, pag. 8 e pag. 9). Egli ha, altresì, precisato che, dopo l'incidente, IM 1 ha fatto eseguire "controllo e regolazione delle barre di contatto salvamani", sicché, ha ribadito, non è dato di sapere il loro stato prima dell'infortunio (AI 22, pagg. 4 e 6). 8.d. Nemmeno si possono trarre elementi rilevanti ai fini del giudizio dal passaggio della perizia ove, con riferimento all'incidente, è indicato: " Dalle informazioni dello stesso titolare e dalla SUVA sembra che l'interruttore d'arresto forzato della barra di contatto salvamani posteriore non fosse funzionante, mentre, per quella anteriore, il funzionamento era dato anche se l'inserimento era regolato per altezza di 4.5 cm invece dei 1.2 cm regolamentari" (AI 22, pag. 4; v. anche pag. 9). Da un lato, come detto, dal rapporto SUVA agli atti emerge che il relativo sopralluogo è stato effettuato unicamente il 15 febbraio 2011, quindi a 4 mesi dall'incidente (AI 18). Dall'altro, sebbene in un primo tempo l'imputato abbia affermato di non ricordare da chi ha appreso dei malfunzionamenti suindicati - escludendo comunque che tale informazione sia pervenuta dall'ispettore _____ della SUVA o da _____ (ditta _____) per poi affermare che, salvo errore, sarebbe occorso durante una visita degli ispettori SUVA ma senza ricordare tuttavia le persone presenti (cfr. AI 109, pag. 6) - in sede di confronto con _____ ha condiviso con quest'ultimo che ciò è avvenuto in occasione dell'intervento del tecnico dell' _____, quindi, comunque, successivamente al prodursi del sinistro (cfr. AI 114, pag. 5, rr. 16-17). _____ (tecnico della ditta _____) ha riferito di essere intervenuto sul macchinario dopo l'incidente. Egli ha affermato che aveva ricevuto indicazioni su quanto avrebbe dovuto fare dal suo datore di lavoro, che si era già recato in precedenza sul posto dell'infortunio. Il tecnico ha spiegato di aver riparato il fine corsa presente sulla parte anteriore del macchinario, che era privo di

asticella di comando, nel senso che essa era stata sostituita con un filo di ferro. Il testimone ha dichiarato che lo stesso faceva contatto, facendo sì scattare la sicurezza salva mani, ma non alla giusta altezza, precisando, tuttavia, che questa era una sua deduzione, fatta alla luce dell'incidente occorso a AP 1. Per finire, confrontato con le dichiarazioni di _____ secondo cui la barra di sospensione posteriore non funzionava, ha affermato di non ricordare tale problema (cfr. AI 104 MP da pag. 2, r. 28 a pag. 3, r. 33). Dalle dichiarazioni rese da _____ emerge che l'intervento di _____ risalirebbe " al più tardi [a] un mese dopo " rispetto all'infortunio di AP 1 (cfr. AI 97, pag. 5, r. 24) e sarebbe stato preceduto da un sopralluogo del superiore dello stesso _____ (titolare della _____ di _____ e superiore di _____) si sarebbe recato presso la _____ tra il giorno del sinistro ed il 3 novembre 2010 (cfr. all. D ad AI 71, mail 3.11.2010, AI 109, pag. 6, rr. 27-28). Agli atti si ha che _____ è intervenuto presso la _____ il 1°, il 9 ed il 10 marzo 2011 (cfr. AI 110), vale a dire successivamente al sopralluogo del 15 febbraio 2011 – esperito dalla SUVA (cfr. AI 110) -, apportando le modifiche richieste in punto alla sicurezza del macchinario. Ne consegue che non è conosciuto lo stato del macchinario il giorno in cui è stato prodotto il sinistro. 8.e. Quanto alla censura mossa dall'appellante nel senso di una non corretta manutenzione dello strumento di lavoro, dalla perizia dell'ing. _____ risulta che: " A detta del titolare, la manutenzione corrente, unitamente ai lavori di pulizia e lubrificazione, viene di regola eseguita dalle maestranze della falegnameria. Il 09.05.08 vi è stato un intervento esterno di riparazione con la sostituzione di un pulsante (doc. 7) e il 24.07.01, da parte di tecnici della fabbrica con lavori di riparazione, revisione e ristabilimento (doc. 8). A questo stadio occorre richiamare la semplicità di questa macchina per quanto riguarda l'elettromeccanica che di per sé, oltre ai lavori citati in precedenza non richiede cure particolari. Per quanto riguarda l'elettronica essa non esige, fintanto funzionante, lavori di manutenzione." (AI 22, pag. 9). Ciò posto, quanto dichiarato nella propria motivazione dall'appellante, e meglio che quella sezionatrice orizzontale " ha un sistema di sicurezza che può entrare in avaria molto di frequente e con estrema facilità" (CARP XXXVII, pag. 15), non è che una mera allegazione di parte, priva di qualsivoglia riscontro agli atti. Quanto precede vale anche con riferimento all'allentamento della funzione dell'interruttore di arresto forzato, da ricollegarsi, a detta dell'AP, al funzionamento prolungato del macchinario. Il fatto, indicato dal perito, che la manutenzione ordinaria del macchinario veniva fatta direttamente dalla _____ trova riscontro anche nelle dichiarazioni rese da IM 1 l'11 gennaio 2016 (AI 109, pag. 4, rr. 32-34). In tale circostanza, l'imputato ha altresì affermato che gli operai avevano a disposizione una lavagna, fornita loro allo scopo di annotare eventuali problemi dei macchinari (cfr. AI 109, pag. 4, rr. 38-39). Al momento dei fatti, per il macchinario in uso a AP 1 non era stato costatato, né segnalato, alcun problema (cfr. AI 109, pag. 4, rr. 36-37). Gli interventi esterni di manutenzione indicati dal perito, pure, trovano riscontro agli atti (all. d) ad AI 71). A ciò aggiungasi, che i correttivi richiesti dalla SUVA in data 15 febbraio 2011, comunque a oltre 4 mesi dai fatti e quindi non attestanti la situazione del macchinario al momento del sinistro occorso al qui appellante, non erano tali da impedire in toto l'uso della sezionatrice fino alla loro realizzazione (cfr. AI 110). Non essendo necessari interventi di manutenzione più incisivi, ritenuto come non sia conosciuto lo stato del macchinario al momento del sinistro, nulla può essere rimproverato al qui imputato come conseguenza di una - non accertata al 14 ottobre 2010 - carente manutenzione dello strumento di lavoro in questione. 8.f. Ne segue che, in assenza di elementi circa lo stato del macchinario il giorno del sinistro occorso a AP 1, non si può affermare, in ragione del

principio in dubio pro reo, che le carenze riscontrate nel corso del citato sopralluogo SUVA in relazione alla sicurezza del macchinario fossero già presenti il 14 ottobre 2010. Già solo per questo motivo, quindi, cade nel vuoto il rimprovero mosso dall'accusa secondo cui IM 1 non avrebbe provveduto affinché la sezionatrice orizzontale a disposizione degli operai della falegnameria fosse dotata di dispositivi di sicurezza funzionanti e conformi alla vigente normativa. 8.g. In considerazione di tutto quanto precede, non si impone di valutare se nello svolgersi dei fatti abbia influito, e in che misura, un'eventuale imprudenza dell'appellante.

E. 9

Reimposizione od omissione di apparecchi protettivi (art. 230 CP) 9.a. La tesi secondo cui a IM 1 andrebbe imputato, per i fatti indicati nel DA, anche il reato di reimposizione od omissione di apparecchi protettivi (art. 230 CP) è stata formulata per la prima volta nell'allegato di motivazione della dichiarazione d'appello. La relativa richiesta – che, pure, si ritrova unicamente fra le diverse argomentazioni dell'allegato motivazionale – è, dunque, manifestamente irricevibile. 10. Indennizzo dell'appellante Visto l'esito dell'appello, la richiesta d'indennizzo presentata da AP 1 è respinta. 11. Indennità e oneri processuali 11.a. L'indennità ex art 429 CPP stabilita dal primo giudice per il procedimento di primo grado in fr. 11'258.65 è confermata. 11.b. L'avv. _____ (patrocinatore di fiducia di IM 1), ha prodotto, con riferimento al procedimento di appello, la nota d'onorario 4 febbraio 2019 (CARP inc. 17.2017.205 XLV e CARP inc. 17.2019.41, I) per complessivi fr. 19'482.10 (IVA inclusa), in cui ha esposto le seguenti poste: Onorario legale 8% fr. 5'100.- Spese (IVA 8%) fr. 465.60 Onorario legale 7.7% fr. 11'700.- Spese (IVA 7.7%) fr. 808.15 IVA 8% su fr. 5'565.60, 7.7% su fr. 12'508.15 fr. 1'408.35 Totale fr. 19'482.10 E' stato indicato un dispendio orario, per il patrocinio in seconda istanza, di complessive 56 ore fatturate a fr. 300.- all'ora. La tariffa di fr. 300.- all'ora è eccessiva: il caso non è di particolare difficoltà e va, pertanto, applicata la tariffa oraria di fr. 280.-. Anche le ore fatturate in relazione all'allestimento delle osservazioni all'istanza probatoria di controparte ed alla motivazione scritta d'appello - per complessive 40 ore e 30 minuti - sono eccessive. Ciò, in particolare, ritenuto che buona parte degli argomenti era già stata adeguatamente sviluppata nell'arringa di prima istanza. Per la redazione delle osservazioni all'istanza probatoria viene, dunque, considerato congruo un dispendio di 4 ore. Per quanto attiene, invece, alla redazione delle osservazioni alla motivazione scritta d'appello, è da ritenersi adeguato un dispendio di totali 16 ore. Inoltre, le voci " 01.03.2018 riesame incarto " e " 26.09.2018 riesame incarto " non possono essere riconosciute ritenuto che l'incarto era già ben noto al difensore di IM 1 (la procedura d'appello è temporalmente vicina a quella di primo grado). Stante tutto quanto precede, si ritiene congruo un dispendio totale di 31 ore e 30 minuti (di cui 8 ore e 45 minuti nel corso del 2017 e 22 ore e 45 minuti nel corso del 2018-2019) per la procedura di appello, pari ad un onorario di totali fr. 8'820.- (di cui fr. 2'450.- per il 2017 e fr. 6'370.- per il 2018-2019). Le spese vengono riconosciute in proporzione all'onorario, e meglio nella misura di fr. 245.- per le prestazioni del 2017 e di fr. 500.- per quelle del 2018-2019 (art. 6 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili), per totali fr. 745.-. E', pertanto, riconosciuto un indennizzo per spese di patrocinio di fr. 10'309.60, IVA inclusa (onorario fr. 8'820.-, spese fr. 745.-, IVA 8% fr. 215.60, IVA 7.7 % fr. 529.-). In considerazione del fatto che la procedura d'appello è stata promossa solo dall'accusatore privato, AP 1 (integralmente soccombente), le spese di patrocinio di IM 1 per la procedura d'appello (fr. 10'309.60), in applicazione dei principi ricordati in DTF 139 IV 45, sono

poste a carico dell'accusatore privato (art. 428, 432 e 436 CPP). 11.c. L'esito del gravame impone che gli oneri processuali di primo grado siano posti a carico dello Stato, mentre quelli di appello gravano su AP 1, appellante soccombente. Per questi motivi, visti gli art. 125 cpv. 2 CP; 6, 10, 76 segg., 80 segg., 84, 139, 348 segg., 379 segg., 398 segg., 406, 429, 432 CPP; nonché, sulle spese di giustizia, l'art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, l'art. 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia:

1. L'appello è respinto. Di conseguenza, 1.1. IM 1 è prosciolto dall'accusa di lesioni colpose gravi per i fatti descritti del decreto d'accusa n. _____ del 20 ottobre 2016. 1.2. Sono respinte le pretese di risarcimento avanzate dall'accusatore privato AP 1. 1.3. È confermata l'attribuzione della tassa di giustizia e dei disborsi stabilita in prima sede a carico dello Stato. 2. AP 1 rifonderà a IM 1, a titolo d'indennità ex art. 432 CPP, l'importo di fr. 10'309.60 (IVA compresa) per spese di patrocinio per la procedura d'appello. 3. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 800.- - altri disborsi fr. 200.- fr. 1'000.- sono posti a carico dell'appellante AP 1. 4. Intimazione a: 5. Comunicazione a: Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente _____ la segretaria Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.